

cultura politica e giuridica — a rubricare sotto la voce opportunità l'accesso alle cariche elettive; in secondo luogo, per l'opportunità (si perdoni il bisticcio di parole), richiamata più volte dal presidente Maccanico, di seguire una certa coerenza, anche linguistica, nel testo costituzionale: nel nuovo titolo V della Costituzione si parla, infatti, di parità di accesso e non di pari opportunità.

Pur preferendo, dunque, l'espressione « parità di accesso » — scelta dalla Camera nella scorsa legislatura e contenuta in molte delle proposte di legge costituzionale presentate — la quale, a mio modo di vedere, indica più chiaramente sia l'obiettivo sia il limite della norma, ritengo giusto ed opportuno che a prevalere sulle esposte perplessità sia la necessità di approvare, al più presto, questa modifica costituzionale, il cui iter non inizia oggi: nella scorsa, come in questa legislatura, essa ha coinvolto non solo parlamentari di tutti i gruppi (donne, in prevalenza, ma anche qualche uomo, che ringrazio ancora una volta), ma anche associazioni, gruppi, singole persone, insomma quell'opinione pubblica femminile di cui, troppo spesso, la politica pensa di poter fare a meno e che, invece, costituisce una risorsa per la sua riforma (*Applausi dei deputati Maccanico e Bimbi — Congratulazioni del deputato Maccanico*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

**ELETTRA DEIANA.** Signor Presidente, non esprimerò grande entusiasmo per questo cammino che oggi comincia in un deserto dell'attenzione, dell'interesse, del coinvolgimento. Non esprimerò entusiasmo, anche se poi vedremo alla luce del dibattito parlamentare quale scelta operare rispetto al testo che ci è stato illustrato questa mattina.

Credo che ci troviamo di fronte ad un grandissimo problema della democrazia che ha poco a che vedere con tutta la tematica delle pari opportunità, delle quote, del riequilibrio dei numeri. È una grande questione di democrazia, se attri-

buiamo a questa parola innanzitutto il significato ed il valore di un'idea di società, dei principi fondamentali che la reggono, e, dunque, anche dei meccanismi che la rendano operativa. Io non credo che inserire in Costituzione — come sarebbe oggi necessario — l'obbligo di dare rappresentazione adeguata a un mondo fatto di donne e di uomini, non credo che costituzionalizzare l'elemento di fondo che regola i rapporti tra le donne e gli uomini, cioè una asimmetria che ha la sua radice nel corpo maschile e nel corpo femminile — quella asimmetria che fonda l'*habeas corpus* delle donne (e l'*habeas corpus* è principio di cittadinanza, fondativo principio di cittadinanza) — equivarrebbe a ledere il carattere generale dei principi di una Costituzione.

I Costituenti e le Costituenti misero nella Costituzione il lavoro — una parte della società — come fondamento della Costituzione stessa. La Costituzione è sempre un punto di vista ed un incontro di soggettività; è storia, non è un assoluto universale. Credo che, rispetto a questo, l'approccio delle pari opportunità e il rimando a provvedimenti che saranno presi riproduca sostanzialmente il carattere aggiuntivo e superfluo della presenza delle donne non nella rappresentanza, ma nella rappresentazione significativa della realtà, e quindi nella sfera del simbolico che orienta e costruisce conoscenza, immaginario, politica. È una grande questione di democrazia mai risolta nelle storie delle grandi democrazie — quelle occidentali *in primis* —; una questione di democrazia di genere — io la chiamo così —, cioè come pensiamo i rapporti tra uomini e donne nella tensione tra la sfera privata e la sfera pubblica.

Dobbiamo partire da qui, dalla tensione tra la sfera privata e quella pubblica, che costituisce nella nostra Costituzione, che pure io ritengo una delle più avanzate del mondo, un'aporia di fondo perché priva le donne di una pienezza della cittadinanza, mettendo insieme, in una grande contraddizione, il ruolo delle donne nella famiglia ed il ruolo delle donne nella sfera pubblica. Una cittadinanza dimidiata, perché

schiaccia le donne continuamente nella sfera privata; le attribuisce loro per natura, per destino biologico, le competenze familiari laddove le stesse competenze familiari non vengono attribuite all'uomo, tutto destinato alla sfera pubblica.

Si tratta quindi di una questione di democrazia che tocca anche il cuore della Costituzione italiana in uno dei punti che dovrebbero essere focali per dare rappresentazione simbolica e forza culturale alla Costituzione stessa e cioè i rapporti di genere, i rapporti tra uomini e donne.

L'onorevole Boato, poco fa, ci ha fatto un lungo, significativo elenco della situazione relativa alla presenza delle donne negli istituti e nella rappresentanza parlamentare, ma non intendo partire da lì, anche se, evidentemente, sono dati significativi. Desidero invece mettere l'accento sull'oggi, su questo oggi europeo, su cui grande enfasi si sta spendendo da tutte le parti, l'enfasi della prossima Costituzione europea, l'assemblea dei padri costituenti che si è riunita ieri. Ebbene, in questa assemblea, se osserviamo i numeri dal punto di vista della presenza di genere, il *gap* è sconvolgente, eppure siamo nel 2002 e si parla della Carta europea, cioè la Carta dei paesi più ricchi. Se prendiamo come punto di partenza e di riferimento ciò che fino ad oggi è stato detto, ed è stato ricordato poc'anzi anche dall'onorevole Chiaromonte, sulla presenza, il significato, la forza, il valore e le risorse (tema che io richiamo con una certa fatica perché non è solo così), i paesi europei, sicuramente, hanno molte carte da giocare. Ebbene, in questa parte del mondo la Costituzione europea verrà redatta da 105 costituenti di sesso maschile e 17 di sesso femminile: un *gap* enorme che riproduce un *gap* strutturale di fondo, radicato nel cuore della società, nella cultura, nell'immaginario collettivo e, voglio dire di più, nei processi di antropologizzazione della vita politica ed in quella stessa modernità, la nostra, che ha posto sul processo della storia la dimensione, la pratica, l'aspirazione alla democrazia.

Voglio riportare un ragionamento emblematico, estremamente significativo e il-

lustrativo svolto da Vezio Crisafulli in margine alla sentenza del 18 gennaio 1957 con cui il Consiglio di Stato ribadiva l'esclusione delle donne dalla magistratura ordinaria. In quegli anni le donne e l'UDI manifestavano la loro volontà di rompere l'inaccessibilità per le donne alle cariche per la magistratura, dichiarando manifestamente infondata la sentenza e sostenendo l'incostituzionalità della norma del 1941 che escludeva le donne dal concorso per uditore giudiziario. Vezio Crisafulli spiegò quali fossero le vere radici culturali e non giuridiche di tante resistenze all'applicazione dell'articolo 51 della Costituzione: «Anche in molti che non sono affatto, o non si considerano, retrivi e codini, l'idea di essere giudicati da donne provoca un senso di fastidio nel quale confluiscono moventi irrazionali sedimentati da generazioni nel fondo dei nostri animi e persino veri e propri complessi ancestrali, né ho ritegno a confessare che una tale reazione istintiva ed emozionale la conosco bene io stesso per esperienza diretta, ragione di più per sentirci in dovere di fare appello a tutte le nostre facoltà critiche e raziocinanti visitando le tenebre dell'irrazionale e con esse disperdendo gli *idola tribus*».

Questa ancestralità, di cui con tanta sapienza parla Crisafulli, è il corpo delle donne ed è la funzione domestica familiare privata a cui l'ordine storico, incardinato sul dominio maschile e su forme antiche e moderne di patriarcato, ha consegnato le donne, donne fattrici, donne contenitori — dicevano, ed io dico, le femministe — di genealogie maschili, corpo di donne sottoposto, quindi, ad un processo di privatizzazione, di esclusione dalla cittadinanza e, dunque, dal diritto della comunità maschile. Se non si rimette in discussione tutto questo, è difficile affrontare adeguatamente oggi la questione della cittadinanza e della democrazia di genere.

Ho speso una parte importante della mia vita politica per fare affermare il principio democratico della presenza delle donne nella vita pubblica nel senso prima ricordato anche dall'onorevole Chiaro-

monte (senso che condivido) cioè non come rappresentanza di genere, ma come pienezza della rappresentanza politica, a partire dalla pienezza costituzionale, dalla necessità di una pienezza costituzionale nella rappresentazione della realtà sociale. Ebbene, oggi devo confessare un mio disagio, in quanto tale discussione avviene in un contesto di miseria simbolica; voglio sottolineare questo fatto: parlo di contesto di miseria simbolica perché esso è remoto, lo ripeto, è remoto rispetto alle grandi passioni femminili e femministe che nei decenni passati, su tale questione, animarono un dibattito, un'esperienza, una riflessione ed un pensiero. Credo che l'Assemblea debba riconoscere quale sia l'origine di tale discussione e della possibilità, magari, di compiere un passo piccolissimo, ma sempre un passo, nel senso della democrazia, nel senso dell'accoglimento di questo principio. È stato il movimento delle donne, sono state studiose, filosofe, politiche legate al femminismo, a porre tale questione, a sostenere un punto di vista, ad elaborare un pensiero in grado di capirlo, in grado di orientare la coscienza, la cultura, la pratica, le scelte.

Tutto questo è molto remoto rispetto al contesto di oggi, non c'è più. Non c'è più attenzione, non si ragiona più intorno alla questione della democrazia, se essa sia incompiuta o deficitaria o incolmabile dal punto di vista del rapporto tra i due generi. Incolmabile, dico, e da questo punto di vista ribadisco uno scarso entusiasmo per il testo proposto, se non si ripensano alla radice quei rapporti e non si dislocano su un altro piano filosofico, culturale e pratico le scelte che ne conseguono.

Il contesto è miserevole anche perché il dibattito avviene a luci spente: qualche *flash* di agenzia e qualche donna invitata in qualche salotto televisivo, ma nessun investimento nel tentare — credo sia il punto nodale — la rappresentazione politico-simbolica per dare senso a quello che sta avvenendo, a quello che può significare, dal punto di vista del rapporto tra donne e uomini, la modifica dell'articolo

51. Sarà uno dei tanti disbrighi legislativi, forse seguito da qualche provvedimento di buonsenso, ma nulla di più.

Se chiedete ad un universitario o, purtroppo, ad una universitaria di buoni studi liceali che cosa sia stato il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, recante norme sull'estensione alle donne del diritto di voto, adottato durante il secondo Governo Bonomi, e perché vi sia stata la necessità di una correzione, operata dal decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del 10 marzo 1946, recante norme per l'elezione dei deputati alla Costituente (correzione che avvenne dopo un dibattito tutt'altro che scontato nel paese), vi risponderà che non ne sa nulla.

Il decreto luogotenenziale del 1945 affermò il diritto delle donne al voto; quello del 1946 estese il diritto all'elettorato passivo. Tutto ciò non è entrato nella storia della rappresentazione culturale e simbolica della Repubblica. La storia delle donne non entra mai a dare senso alla storia e non illumina, nel nostro caso dall'interno, l'idea della democrazia e della cittadinanza. Ciò che fanno le donne è aggiuntivo e non significativo, non trasformativo del senso del simbolico.

È successo in un contesto straordinario dal punto di vista della democrazia: quello della Resistenza e della Costituzione repubblicana, contesto che ha dato luce dall'interno alla democrazia, la stessa di cui oggi ancora usufruiamo, nonostante — mi duole dirlo — i tentativi di smottamento dall'interno che questa maggioranza sta operando.

Figuriamoci se il disbrigo di un atto parlamentare — come rischia di essere quello che ci accingiamo a fare — possa avere un qualche significato di rappresentazione con ciò che sta avvenendo nel contesto attuale e che costituisce l'altro aspetto di quella miseria democratica di cui sto parlando.

Credo che quanto echeggiato in quest'aula nei giorni scorsi sul dispotismo dolce, sulla dittatura della maggioranza o sulla deriva neoassolutistica del potere politico abbia a che vedere con la demo-

crazia e, rispetto a ciò, il problema di una modifica che vada nel senso di aprire uno spazio ai rapporti tra i generi (perché si tratta di questo e non di una riformulazione) rischia di essere non solo annegato completamente, ma non significativo per ridare slancio e significato alla democrazia.

Le grandi questioni democratiche nella storia hanno sempre costruito un soprassalto di soggettività critica, hanno favorito una trasformazione in avanti, radicale ed avanzata, della democrazia. Ciò rischia di non avvenire affatto con questa proposta di legge e con gli esiti che scaturiranno da questa discussione: tutto si ridurrà alla *vexata quaestio* delle quote o delle pari opportunità o del riequilibrio della presenza, probabilmente fornendo strumenti volti soprattutto a realizzare la possibilità di una maggiore partecipazione alle adette ai lavori e non una profonda modifica del corpo sociale.

Voglio parlare del circolo virtuoso che tra gli anni settanta e gli anni ottanta ha posto la discussione sulla pienezza della rappresentanza politica e sulla pienezza della cittadinanza nell'unico modo efficace e veramente democratico che può essere pensato dal punto di vista sia dei rapporti tra i generi, sia del pensiero dell'esperienza del genere femminile.

Per la prima volta in quegli anni la rappresentanza femminile assume rilevanza politica e non viene affrontata in termini di ritardo storico o di difetti nel funzionamento della democrazia, ma come questione centrale nell'ordinamento politico e statutario. La scarsa presenza femminile nelle istituzioni viene, infatti, ricondotta direttamente alla natura del patto sociale il quale non assume i rapporti tra i sessi tra quelli costituenti l'ordine politico come fu, ad esempio, nella Costituzione del 1948, il lavoro. Tradizionalmente, invece di interrogarsi su questa rappresentazione mutilata della realtà, si era preferito ignorare la matrice monosessuata dei sistemi politici moderni, compresi quelli democratici, riducendo il problema ad un'insufficiente apertura nei confronti delle donne.

Oggi vi è la torsione che dicevo prima: anziché l'insufficiente apertura nei confronti delle donne come soggetto debole, la non sufficiente apertura nei confronti delle donne come risorsa, come ricchezza, come forza. Il problema non è questo, il problema è in radice il patto, al di là di quanto le donne siano in grado di fornire in termini di risorsa, ricchezza, bellezza e forza.

L'esclusione non fu né una dimenticanza, né un ritardo, ma rappresenta uno degli elementi costitutivi del patto sociale medesimo. Cosa fu alla radice di tale esclusione costituente lo ha spiegato bene Pierre Rosanvallon: è l'uomo che polarizza la nuova figura dell'individuo nella democrazia moderna, mentre la donna diventa la custode dell'antica forma del sociale, da allora in poi limitata alla famiglia. Nella modernità avviene una separazione netta tra la sfera privata e la sfera pubblica, tra la famiglia e la vita sociale. Essendo identificata con la comunità familiare, la donna è spogliata dell'individualità, dell'elemento costitutivo della democrazia moderna, cioè il patto tra individui liberi, autodeterminati ed autonomi e, dunque, muniti del diritto all'*habeas corpus*, alla responsabilità del proprio corpo.

Nella democrazia matura del nostro secolo il legame fra la donna e la famiglia viene rafforzato sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista giuridico. Si costruisce intorno a questa separazione, ad esempio, quel tipo di Stato sociale che i vari femminismi hanno criticato perché radicato nell'idea di una naturale predisposizione e funzionalità delle donne a mantenere in piedi il privato, la famiglia, un prolungamento della funzione di riproduzione della specie.

Questo è il vero nodo, il nesso tra individualità, cittadinanza e individualità pubblica, mutilata in radice per le donne, in ragione di questo loro schiacciamento biologico sulla sfera della riproduzione, della maternità, del privato e della famiglia.

Oggi, siamo in un contesto in cui questa commistione, questa confusione tra la sfera privata e quella pubblica, tra la

donna obbligata ad essere madre e il padre, l'uomo non obbligato ad essere padre (sminuendo la sua funzione e il suo ruolo pubblico): questo è il punto. Mentre si dà per scontato che l'uomo occupi la sfera pubblica e la sfera esterna alla famiglia, si è rimesso in movimento un'idea di restaurazione culturale che nega questo automatismo per le donne, cioè le stesse tornano ad essere viste come incardinate intorno alla loro funzione biologica.

Tutto ciò non vale per gli uomini, non vale per il loro obbligo materno, non vale nella gravidanza e nell'automatismo culturale e simbolico che vale per le donne. Sono rimessi in discussione elementi fondativi della cittadinanza moderna, come, appunto, il rapporto tra il corpo e la legge, tra la responsabilità del corpo e il rapporto tra privato e pubblico.

Credo che una discussione di questo genere non possa non affrontare alla radice anche gli aspetti relativi al dibattito che, per esempio, si sta sviluppando nella Commissione affari sociali sul diritto al riconoscimento giuridico dell'embrione come soggetto. Questa discussione pone un cuneo nel diritto della donna alla responsabilità del proprio corpo e, quindi, a quell'idea di un *habeas corpus* asimmetrico rispetto all'*habeas corpus* maschile, perché il corpo è quello che si ha, non è una metafora generale di qualcosa di astratto. Il corpo è il corpo ed esso è fondativo del diritto, della legge e della modernità.

La sottrazione del proprio corpo all'arbitrio del signore fu il punto di partenza dei processi della democrazia moderna. La sottrazione del proprio corpo alla legge maschile, al controllo del corpo, all'essere quel corpo concepito come subalterno al processo di mantenimento di un dominio e di un diritto maschile — e, quindi, condannato ad essere giuridicamente minore rispetto alla pienezza della soggettività maschile — è il punto reale che fa la differenza tra una democrazia che aggiunge qualche posto alle donne e una democrazia che ridisegna in radice le coordinate del patto sociale tra donne e

uomini, attribuendo alle donne la pienezza di responsabilità, di autodeterminazione e di responsabilità delle scelte relative al proprio corpo.

Abbiamo assistito e — per quello che mi riguarda, insieme ad altri — abbiamo contrastato un'idea della pienezza del corpo che alcuni esponenti della maggioranza — alcuni ma, poi, alla fine è la maggioranza che se ne è fatta carico — hanno relativamente al corpo di chi ha ricchezza.

In quel corpo politico — secondo la legge votata ieri — è incorporata addirittura l'impresa, una pienezza assoluta del corpo dei possessori di ricchezza, che non possono essere scissi da quella ricchezza e dall'impresa nell'esercizio del loro essere cittadini.

Bene, alle donne storicamente si nega — e oggi il rischio è che si neghi anche politicamente e culturalmente — il diritto ad essere sovrane, signore, responsabili, autodeterminate del proprio corpo. Dunque, si mette in tensione il corpo delle donne con l'embrione, prescindendo dall'unico modo per risolvere questo problema, vale a dire dalla responsabilità femminile attribuendo, invece, ad altri, ad un terzo (tribunali, uomini, dottori, scienziati) il potere di decidere. Questo è il nodo.

La discussione su questo grande problema di democrazia decollò attraverso un pensiero delle donne, alle quali — ripeto — dobbiamo dare riconoscimento, in particolare, alle donne del movimento, alle femministe che hanno studiato e hanno decostruito l'ordine del maschile. Tuttavia, ciò avvenne grazie ad un circolo virtuoso costituito dalle grandi lotte degli anni settanta, nelle quali fu affermato, nella pratica e nel pensiero, il principio dell'autodeterminazione, e dalla riflessione degli anni ottanta che condusse, a partire da questo circolo virtuoso, le donne ad irrompere nella sfera pubblica come protagoniste del proprio destino. Questo fu il circolo virtuoso che, oggi, nei fatti è spezzato e che rischia — proprio attraverso questa spezzatura — di ridurre tutta la questione ad un marchingegno istituzionale che, probabilmente, assicurerà qual-

che posto in più, ma non contribuirà affatto a risolvere il problema e a garantire quei grandi processi di trasformazione in avanti della democrazia. Tali processi sono stati sempre connessi ai momenti in cui i soggetti si sono organizzati e hanno posto in discussione, grazie alla democrazia — che, comunque, costituisce un bene prezioso —, i meccanismi e li hanno spinti in avanti per un arricchimento e una trasformazione che, nel passato, ha avuto valore, per tutti e per tutte, come dovrebbe avere un passo in avanti, una ricollocazione della democrazia, su questa grande questione.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

**FRANCA BIMBI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarà un caso — quel caso che la storia parlamentare dovrà interpretare —, ma stamattina solo il gruppo della Margherita si presenta fisicamente in aula, durante la discussione dell'articolo 51 della Costituzione, come paradigma di quella democrazia sessuata che dovremmo realizzare. Infatti, il gruppo è rappresentato da un uomo e una donna: un grande esperto di diritto costituzionale e una sociologa; il diritto e la società che, in generale, si confrontano in questa discussione.

Il corpo è un luogo sociale e personale dell'identità sessuata. Non si può vivere e neppure rappresentarsi se non a partire dalla propria esperienza immediata di essere qui — anche in quest'aula — con il proprio corpo. Esserci in due — donna e uomo — significa dare rappresentazione alla dualità che forma e significa l'universo societario e la sua riproduzione biologica e culturale. Certo, personalmente, vivo tutta l'ambivalenza di essere in quest'aula portatrice anche del disagio di una storia sociale femminile in cui il genere cui appartengo è stato, e spesso viene, costantemente rimosso dalla politica proprio a partire dal corpo, inteso come luogo sociale dell'identità sessuata e non come mero aspetto fisico.

Tuttavia sono e siamo qui, donne e uomini. Sono qui anche con la sicurezza

tranquilla rappresentare un genere (al contrario di quello che sembrano pensare le colleghe Chiaromonte e Deiana), convinta però che la mia appartenenza sociale, e non biologica, alla storia del genere femminile mi fa, di per sé, rappresentante dell'umanità in senso universale, se l'umanità è costituita culturalmente dalle relazioni di genere tra uomini e donne. L'esperienza umana della costruzione del sociale, e non soltanto del politico, è esperienza sessuata: dunque, siamo in rappresentanza di un genere. Ma la rappresentanza di genere non può acquistare il suo senso pienamente universalista se i due generi non ci sono, su un piano di eguaglianza, in senso reale e simbolico.

Questo è il mio approccio alla discussione. Certamente, l'articolo 51 della Costituzione, soprattutto se approvato nella formulazione proposta dalla Commissione, fa avanzare i principi di implementazione della cittadinanza di genere, tra donne e uomini, e delle donne e degli uomini, se accettiamo una definizione sessuata di universalismo. Tali principi sono indicati in nuce o esplicitamente negli articoli 2 e 3 della Costituzione. Non sono una costituzionalista, ma trovo un po' curiosa la rimozione dell'articolo 2 della Costituzione da questa discussione.

Occorre riconoscere che il legislatore costituzionale del 1947 è stato assolutamente lungimirante: a causa dell'articolo 2, si propone una implementazione dei diritti umani man mano che questi fattivamente si ampliano nelle varie società, anche relativamente alle «formazioni sociali ove si svolge la personalità» degli individui. Sarebbe difficile, vista la passione con cui donne e uomini qui partecipano alla vita politica, sostenere che i partiti non siano formazioni sociali dove si svolge la personalità individuale e che oggi le pari opportunità di accesso alla cittadinanza politica non facciano parte di diritti umani costituzionalizzati nelle Carte internazionali.

D'altra parte, l'articolo 3 della Costituzione ci consente di leggere, ogni qual volta l'articolo scrive «uomo», che quella dizione significa «donne e uomini».

Donne e uomini: l'articolo 3 della Costituzione ci consente assolutamente questa traduzione del termine monosessuato e, quindi, ci consente di leggere anche il termine « persona umana », utilizzato al comma 2 dell'articolo 3, come « donna e uomo ». Questa è la radice di una democrazia sessuata.

Se la legislazione italiana sulle pari opportunità in senso specifico risale agli anni ottanta, tuttavia, una lettura combinata degli articoli 2 e 3 della Costituzione, con il riferimento specifico nell'articolo 3 alla rimozione degli ostacoli, ci dice che le pari opportunità non indicano un principio di parità come indifferenza alle differenze. La rimozione degli ostacoli è orientata dai tre pilastri di una democrazia sessuata cui dovremmo far riferimento per l'implementazione della legislazione ordinaria.

Prima di tutto la libertà e l'uguaglianza: certamente, si tratta di principi formali di parità di accesso alle opportunità da parte di cittadine e cittadini; tuttavia, la sottolineatura nello stesso comma del criterio di « pieno sviluppo della persona umana » non può che riferirsi a condizioni sostanziali e concrete che devono essere disponibili a donne e uomini affinché esse/essi si realizzino pienamente anche nei pubblici uffici, a partire da quelli di rappresentanza politica. Quindi, i valori costituzionali di riferimento per le pari opportunità si ritrovano negli articoli 2 e 3. Da questo punto di vista, se l'Assemblea approverà la proposta modifica dell'articolo 51 della Costituzione, noi non faremo altro che aprire una strada all'implementazione già scritta dai padri e dalle madri della nostra Carta costituzionale.

Che la donna sia pienamente persona umana, soggetto morale capace di concorrere con le sue capacità di intelligenza, giudizio, ragione e passione, ad ogni aspetto della vita associata, non è un'acquisizione automatica della cultura umana e neppure della cultura o delle culture occidentali. Siamo eredi, noi europei ed europee, noi mediterranei, di principi monosessuati relativi alle culture della *polis*, di gerarchie presupposte tra dignità spiri-

tuale e funzioni di governo, di eguaglianza definita indifferente alle differenze culturali. Questi principi, pur nel loro progressivo dispiegarsi verso la definizione del moderno Stato di diritto, tuttavia hanno implicitamente o esplicitamente convenuto che il patto di cittadinanza fosse fondato su varie forme di legittimazione dell'esclusione delle donne. Le contraddizioni della cittadinanza moderna, come ci ricordano politologhe eccellenti, da Carol Pateman ad Iris Young, a Elena Varikas, nascono proprio da questa convenzione tacita o esplicita, di esclusione delle donne dalla sfera pubblica. Ma già Weber riconosceva la radice della modernità nella separazione tra sfera privata familiare e sfera politica e produttiva, sulla quale, del resto, Rousseau, nell'*Emile* e ne *La nouvelle Héloïse*, aveva fondato la costruzione segregata e gerarchizzata dell'identità maschile e femminile: la prima adatta ai commerci del mondo e al governo; la seconda segregata in una funzione subordinata, ma necessaria, nella maternità come costruzione sociale.

Dobbiamo ringraziare il coraggio delle costituenti e dei costituenti i quali, reagendo ad un periodo oscuro di emarginazione sistematica delle donne dalla sfera pubblica, previdero oltre che il principio di pari opportunità, di cui all'articolo 3, letto alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, anche una esplicita formulazione sessuata della sfera pubblica, riferendosi ad ambedue i generi negli articoli 48 e 51 della Costituzione.

Inoltre, se la nuova formulazione dell'articolo 51 verrà approvata, si realizzerà in pochi mesi una duplice espressione di volontà costituzionale a favore della reale esplicazione di quell'universalismo dei diritti a cui ci richiamano anche le carte internazionali dalla fine della seconda guerra mondiale. Il nuovo articolo 117 della Costituzione in parte è già in via di attuazione, e ci attendiamo, quando il percorso degli statuti regionali sarà completato e quando le leggi regionali elettorali saranno tutte definite, che la scommessa del federalismo comporti anche un allargamento della democrazia sessuata.

Ritornando al testo in discussione, l'attuale formulazione della Commissione appare più felice di quella proposta nel disegno di legge, perché promette, anche se non garantisce, più di ciò che sia già stato garantito. Il riferimento ad appositi provvedimenti successivi è molto importante perché, a partire da questa dizione, la legge ordinaria potrebbe rendere effettivo il per ora disatteso articolo 49 della Costituzione. Questa norma, riguardante esplicitamente i partiti politici, recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Se noi leggiamo questo testo alla luce degli articoli 2 e 3, ci viene più di qualche perplessità sul fatto che i partiti attuali, in questo momento, rappresentino davvero uno strumento di democrazia. Infatti, appare molto dubbio che sul piano delle forme organizzative, i partiti — tutti i partiti — concorrano con metodo realmente democratico a determinare la politica nazionale. Se il metodo democratico corrispondesse a quel che già si prevedeva negli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, dovremmo vederne gli effetti in una presenza statisticamente rilevante delle donne a tutti i livelli della vita dei partiti, con effetti rilevanti nel riequilibrio della rappresentanza.

Se il costituente ha creduto di indicare ai partiti il metodo democratico per la determinazione della politica nazionale, forse si potrà, a seguito dell'approvazione dell'articolo 51, forzare anche nella legge ordinaria la resistenza dei partiti, affinché la democrazia sessuata sia un po' più realizzata. Per ora non è così. Alisa Del Re — una studiosa italiana di scienza della politica ben nota nel dibattito internazionale — ha condotto, in uno studio comparato europeo, una ricerca sulla selezione delle candidate e dei candidati da parte dei partiti italiani, dalle più recenti elezioni amministrative a quelle politiche. Si sono avuti risultati non sconvolgenti dal punto di vista conoscitivo, dei quali si vedono gli effetti anche in questo Parlamento. Se il metodo esplicito appare, solo

talvolta, indubbiamente non democratico, quello implicito risulta contraddistinto da cooptazione prevalente tra uomini, attraverso reti prevalentemente maschili.

Può la legge — ci riferiamo ora alla legge ordinaria, che speriamo seguirà — modellare i comportamenti? Solo in parte, come ben sappiamo, e in moltissimi casi non vogliamo neppure che la legge imponga comportamenti virtuosi, quando questo apparisse contrario ad una concezione liberale di rispetto della libertà degli individui e della libertà di associazione. Eppure, quando dopo più di vent'anni dal dettato costituzionale la legge ordinaria rese effettiva la parità tra i coniugi, entrando fino nelle relazioni intime e non solo nella sfera della vita privata, non si ebbero nel dibattito politico le stesse reazioni difensive, come quelle che, in tempi recenti, vi sono state per rendere non effettivo l'accesso delle donne alle cariche elettive (mi riferisco al dibattito nel 1993 e nel 1995 sulla legislazione elettorale ed anche alla sentenza richiamata della Corte costituzionale). Facciamo una semplice constatazione: oggi, il diritto di famiglia, per quanto perfettibile, è stabilito su principi formali e, in parte, sostanziali di democrazia sessuata. Gli effetti si vedono: uno di essi è relativo all'aumento della scolarizzazione femminile. La democrazia sessuata che governa le relazioni tra i genitori — l'unico luogo istituzionale dove essa è statuita e sanzionata — ha permesso di rimuovere i pregiudizi nei confronti delle capacità intellettuali delle donne, che i nostri nonni, ed in parte anche le nostre norme, condividevano. È vero che gli effetti della segregazione formativa femminile si sono avvertiti sino alla metà degli anni ottanta, e che ancora vi è una forte segregazione professionale delle donne in molti settori, però oggi, anche i migliori risultati scolastici femminili rispetto a quelli maschili, ci permettono di registrare gli effetti del cambiamento a monte della democrazia nella famiglia. Madri e padri si sono virtuosamente alleati per aiutare la società a vincere pregiudizi atavici sull'intelligenza femminile.

Dunque, si può rimuovere non a causa della sola legge, ma con l'aiuto della legge, un processo di negazione della sessuazione della democrazia.

Oggi il legislatore, intervenendo con legge ordinaria, sarà così coraggioso da rendere effettiva la democrazia di genere anche nei partiti? È questa la domanda che rivolgo anche a me stessa. I partiti si faranno carico in Parlamento, ma anche nei loro statuti e principi regolativi interni, di implementare quella democrazia di genere, che da circa trent'anni abbiamo introdotto nella vita privata? È possibile: la legge deve avere questa funzione.

Prendiamo esempio dalla recente legislazione della Francia. La legge francese sulla parità non corrisponde al meccanismo delle quote, perché parte dal principio che la popolazione francese vede *grosso modo* la presenza del 50 per cento donne e uomini. Ricordare questo è molto importante per fare un ragionamento che ci permetta poi di rimuovere anche le difese della legislazione e della giurisdizione costituzionale degli anni novanta.

Procediamo su quella strada, che è quella indicata anche dall'esperienza delle scuole di politica delle donne in Italia. Ricordiamo che chiedere pari condizioni di accesso non significa assolutamente sostenere una domanda di garanzia di successo. Non vogliamo un'ammissione di debolezza delle donne nella legislazione, bensì un'implementazione di criteri formali e sostanziali per l'uguaglianza e la libertà, nel riconoscimento del valore delle differenze. A questo proposito, vorrei indirizzare al Governo, e alla ministra Prestigiacomo, in particolare, una raccomandazione in relazione alla Convenzione europea: non guardiamo solo alla Francia, ma all'Europa, a quell'Europa che vara, forse, il suo trattato costituzionale.

Il Parlamento, certo, ma anche il Governo dovranno impegnarsi affinché nella Carta europea vi sia un segno forte e reale dell'implementazione della democrazia sessuata capace di aiutare anche il progredire della cittadinanza politica delle

donne nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole La Malfa. Ne ha facoltà.

**GIORGIO LA MALFA.** Signor Presidente, non intervengo come presidente della VI Commissione, bensì come parlamentare ed esponente di una tradizione politica, quella mazziniana e repubblicana che, fin dalla metà dell'ottocento, pose il problema della condizione femminile, della parità dei diritti, del diritto di voto come un punto fondamentale; intervengo anche per aver constatato nel Parlamento europeo, di cui sono stato membro per molti anni, l'autenticità di quelle cifre citate prima dall'onorevole Boato sulla rappresentanza di donne nei Parlamenti di vari paesi europei e dell'Italia. Il Parlamento europeo è composto, per la parte settentrionale dell'Europa, da delegazioni che sono sostanzialmente composte dal 50 per cento di donne e di uomini; man mano che si scende verso il sud e, in particolare, si arriva in Italia, la condizione è molto diversa.

Esprimo quindi, un appoggio pieno al provvedimento predisposto dalla Commissione affari costituzionali e dalla relatrice Montecchi, con l'auspicio che possa essere approvato molto rapidamente e, soprattutto, che la formulazione della norma di revisione costituzionale consenta di approvare provvedimenti legislativi appositi, come recita il testo, che possono consentire la realizzazione di una condizione di eguaglianza nella rappresentanza.

È chiaro che il problema riguarda le istituzioni politiche dove constatiamo questa condizione. Sarei favorevole — lo sono stato, quando si pose la questione concretamente prima della sentenza della Corte costituzionale — al sistema delle quote nelle candidature, con la precisazione (fornita dall'onorevole Montecchi e che mi trova d'accordo) che tali misure debbono durare per il tempo che risulti necessario; si deve trattare di misure provvisorie temporali fino all'obiettivo della realizzazione di una uguaglianza concreta.

Naturalmente penso, in rapporto a quanto affermato dall'onorevole Boato, che sia meglio formulare la proposta nel modo in cui è formulata oggi, cioè con la previsione di una modifica costituzionale da cui derivino norme sostanziali che possano introdurre, penso anche con il sistema delle quote per quanto riguarda le elezioni nazionali e locali del nostro paese, una rappresentanza femminile.

Naturalmente vi è il problema, lo vedremo quando si procederà all'attuazione, che l'attuale formula elettorale del nostro paese, con collegi uninominali, crea una evidente difficoltà.

È difficile pensare ad una normativa sulle quote che investa la rappresentanza nei collegi uninominali. Ciò, a mio avviso, rappresenta anche un'ulteriore ragione per la quale il Parlamento dovrebbe affrontare una modifica della legge elettorale che — sbagliata per tante ragioni e non è questa la sede o il momento per esaminarle — se riformulata in termini più proporzionali e con sistemi di lista potrebbe consentire anche una soluzione migliore a questo problema.

Vi è, quindi, un sostegno incondizionato alla normativa in esame, sperando che il cammino di questa revisione sia molto rapido, al fine di consentirci di compiere finalmente ciò che risulta necessario a portare una condizione equilibrata tra uomini e donne al vertice delle nostre istituzioni politiche.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 1583)**

**PRESIDENTE.** Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (2319) (ore 11,22).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari ed organi amministrativi della Croce rossa.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 2319).**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo, ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che le Commissioni VII (Cultura) e XII (Affari sociali) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Garagnani, ha facoltà di svolgere la relazione.

**FABIO GARAGNANI, Relatore per la VII Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome della VII Commissione, svolgerò una breve relazione sui temi riguardanti la competenza della Commissione medesima, in particolare con riferimento all'articolo 4 che reca disposizioni varie in materia universitaria.

Non posso esimermi dal riferirmi al contesto generale cui questo provvedimento fa riferimento: in particolare, al comma 1 dell'articolo 4 che precisa che è prorogato di un anno il termine entro il quale le università sono chiamate ad ade-

guare l'ordinamento dei corsi di studi alla nuova disciplina degli ordinamenti didattici, definito in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997. La disposizione in particolare novella l'articolo 6, comma 6, della legge n. 370 del 1999, il quale dispone, sanzionando l'eventuale inadempienza con la sospensione dei finanziamenti previsti per l'ateneo da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, che l'adeguamento degli ordinamenti didattici degli atenei debba avvenire entro 18 mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che individua le classi dei nuovi corsi di studio.

Sottolineo inoltre che, dal momento che le classi delle nuove lauree triennali sono state definite con decreto ministeriale del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2000, il termine andrebbe in scadenza il 19 aprile 2002. Per effetto della disposizione recata dal comma 1 in esame, tale termine viene prorogato al 30 aprile 2003. Con una ulteriore modifica, il terzo comma è stato sostituito.

Con riferimento al comma 2, esso è volto a definire, in modo puntuale, i confini dell'autonomia statutaria delle università. In primo luogo, esso riconduce all'autonomia statutaria degli atenei la disciplina dell'elettorato attivo alle cariche accademiche e della composizione degli organi collegiali; in secondo luogo, tale disposizione prevede che l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento venga esteso, nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, anche ai professori di seconda fascia.

La disposizione interviene in un contesto — mi preme ribadire questo aspetto — contrassegnato da un prolungato e diffuso contenzioso in sede di giustizia amministrativa, incentrato essenzialmente sulla questione della titolarità delle competenze normative in ordine alla disciplina della composizione degli organi universitari e dell'elettorato attivo e passivo.

In particolare, mentre molte università hanno adottato, nel corso del tempo, statuti recanti norme relative anche a tali

profili, la giurisprudenza amministrativa è ripetutamente intervenuta con censure di illegittimità, evidenziando che tali materie, in quanto attinenti allo stato giuridico del personale, restano riservate alla competenza normativa statale, non rientrando, quindi, nell'ambito dell'autonomia statutaria delle università.

Il comma 3 dell'articolo 4, come ho detto poc'anzi, prevedeva la proroga fino al 31 ottobre 2002 del mandato dei componenti del consiglio universitario nazionale, organo consultivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, introducendo una deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che fissa in quattro anni la durata dell'organismo. Come ho detto prima, con una modifica introdotta in Commissione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il consiglio universitario, nominati con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato prorogato fino al 30 aprile 2003. Desidero ribadire, anche se la cosa è nota, che il consiglio universitario nazionale è stato nominato, da ultimo, con decreto ministeriale del 10 dicembre 1997 e che la scadenza naturale era, quindi, fissata al 10 dicembre 2001. Occorre considerare, peraltro, che la disciplina generale in materia di proroga degli organi amministrativi prevede che gli organi non ricostituiti entro il termine di scadenza siano prorogati per non più di 45 giorni; decorso tale termine, gli organi decadono con invalidazione automatica degli atti eventualmente adottati.

La relazione governativa che accompagna il provvedimento motiva la disposizione di proroga in esame con l'esigenza di dare continuità all'opera svolta dall'attuale consiglio nella valutazione dei nuovi ordinamenti didattici adottati dagli atenei in attuazione della riforma dei percorsi universitari. Nella relazione si fa cenno, fra l'altro, all'esigenza di valutare la necessità di provvedere al riordino dell'organo. Infatti, il consiglio universitario nazionale, organo consultivo del ministero, in rappresentanza delle diverse componenti del

mondo universitario, è stato oggetto di numerosi interventi legislativi che ne hanno interamente ridisegnato le funzioni, la composizione e le modalità di elezione. Sappiamo che questo organismo è composto da tre membri eletti dalla conferenza permanente dei rettori delle università italiane, da quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo delle università, da otto rappresentanti degli studenti eletti dal consiglio nazionale degli studenti e da tre membri (un professore ordinario, un associato ed un ricercatore), in rappresentanza di ciascuna delle aree omogenee di settori scientifico-disciplinari da individuarsi, in numero non superiore a 15, con apposito decreto ministeriale.

Ritengo di avere illustrato, per la parte di mia competenza (la Commissione cultura è interessata soltanto all'articolo 4 del provvedimento, sul quale mi sono abbondantemente soffermato), le motivazioni alla base della relazione che, a nome della Commissione, ho ritenuto di svolgere in questa sede.

**PRESIDENTE.** Il relatore per la XII Commissione, onorevole Moroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

**CHIARA MORONI, Relatore per la XII Commissione.** Signor Presidente, il provvedimento di urgenza al nostro esame prevede il differimento di alcuni termini, allo scopo di assicurare la continuità di talune disposizioni, in assenza delle quali si creerebbero difficoltà di gestione e o funzionalità nell'assistenza sanitaria e nell'organizzazione universitaria, con conseguenti pregiudizi per l'utenza.

L'articolo 1 differisce dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 il termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria, disposta dal decreto legislativo n. 229 del 1999, rinviando ai contratti collettivi per le modalità applicative della disposizione. Il termine del 1° febbraio 2002 era stato recentemente stabilito in sede di conversione del decreto-legge n. 347 del 2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

La proroga ha lo scopo di non cristallizzare incondizionatamente il suddetto termine entro cui opera la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito della dirigenza medica ed il conseguente passaggio al regime di esclusività dei rapporti di lavoro, anche in vista di una prossima disciplina più organica dell'intera materia.

Tale previsione, oltre a modulare gli attuali vincoli che limitano l'autonomia professionale, consente altresì risparmi di spesa, derivanti dal mantenimento del rapporto non esclusivo, per i soggetti interessati, con conseguente mancata attribuzione agli stessi dell'indennità di esclusività.

L'articolo 2 proroga di un anno il termine fissato al 31 dicembre 2001 per l'applicazione della procedura di negoziazione dei prezzi dei farmaci anche ai medicinali utilizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento. Qualora il termine previsto dalla delibera del CIPE non venisse differito, il prezzo dei farmaci registrati con procedure di mutuo riconoscimento verrebbe stabilito secondo la modalità di fissazione del prezzo medio europeo. In conseguenza di ciò, i farmaci di mutuo riconoscimento potrebbero avere un prezzo e quindi accedere al rimborso soltanto dopo la commercializzazione almeno per un anno in quattro paesi europei (due paesi con prezzo amministrato e due con prezzo libero).

Tale procedura comporterebbe un ritardo nell'accesso dei pazienti a farmaci innovativi, disallineando i nostri livelli di assistenza farmaceutica rispetto agli altri paesi europei. Si verrebbe così a creare un'intollerabile situazione discriminante sul piano assistenziale. In definitiva, nel caso in cui la procedura di negoziazione del prezzo ai fini della rimborsabilità non dovesse essere più applicabile, l'immissione in commercio di farmaci di grande valore terapeutico ed altamente innovativi, quali sono quelli autorizzati con la procedura di mutuo riconoscimento, potrebbe subire un notevole ritardo, arrecando grave pregiudizio alla cura di patologie,

non diversamente garantita dal servizio sanitario nazionale. Per tali ragioni è previsto il differimento alla data del 31 dicembre 2002.

L'articolo 3 amplia il numero dei componenti della commissione nazionale per la formazione continua, al fine di garantire una adeguata rappresentanza delle regioni e delle categorie professionali interessate. La Conferenza Stato-regione, nella seduta del 20 dicembre 2001, ha sancito l'accordo fra il ministro della salute e le regioni per la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale in materia di formazione continua, di cui agli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

Nel predetto accordo si è convenuto, tra l'altro, di integrare gli attuali rappresentanti delle regioni in seno alla commissione nazionale per la formazione continua. Tale integrazione è stata concordata per coinvolgere e responsabilizzare maggiormente le regioni in materia di educazione continua in medicina e in ragione del mutato quadro normativo sul riparto delle competenze in materia sanitaria tra Stato e regioni, previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Oltre all'integrazione dei membri in rappresentanza delle regioni, il decreto provvede ad integrare la commissione con un rappresentante dell'IPASVI (ossia un rappresentante delle professioni infermieristiche che, unitamente ai medici, rappresentano oltre i due terzi del personale interessato all'educazione nel settore della medicina).

Nel dettaglio, le modifiche dispongono la nomina: di un terzo vicepresidente, nominato dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome; di sette nuovi componenti, di cui sei in rappresentanza delle regioni — designati dalla Conferenza Stato-regione, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome —, e uno della federazione nazionale dei colleghi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia. La Commissione ha inoltre approvato l'introduzione di un quarto vicepresidente

nominato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, un rappresentante della federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e un rappresentante della federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari.

Alla ricostituzione della commissione provvede il ministro della salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Per la copertura degli oneri si fa fronte con lo specifico contributo annuo versato allo Stato dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono l'accreditamento per l'attività di formazione continua. Tali somme, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono dal ministro della salute indirizzate alla commissione nazionale per la formazione continua per le spese di funzionamento.

L'esigenza di provvedere con la massima tempestività alla predetta integrazione è dovuta alla circostanza che dal 1° gennaio 2002 è iniziata la fase a regime della formazione residenziale e che la commissione nazionale per la formazione continua nei prossimi giorni deve definire i criteri e le modalità della formazione a distanza per poter sperimentare tale formazione, in alcune aziende sanitarie, nel corso del primo semestre dell'anno.

L'articolo 5 dispone la proroga degli organi amministrativi della Croce rossa italiana già in regime di *prorogatio* ovvero prossimi alla scadenza: tali organismi rimarranno in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002. La norma richiama, a tal fine, la disciplina generale sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994 e dispone una deroga al periodo massimo di quarantacinque giorni ivi previsto per la proroga degli organi non ricostituiti nei termini di legge.

Si ricorda che il consiglio direttivo nazionale dell'Associazione italiana della Croce rossa, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli

dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'assemblea generale.

Il provvedimento in questione era stato ritenuto illegittimo nella parte relativa all'indizione delle elezioni dei consigli dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti consigli non è stata recepita, a tutt'oggi, nello statuto in corso di revisione. La non approvazione parziale era stata comunicata in un contesto temporale nel quale era ancora ipotizzabile una possibile, tempestiva approvazione delle modifiche statutarie, che avrebbe consentito una regolare partecipazione alle operazioni elettorali anche per i comitati locali e i relativi presidenti.

Con successiva nota del 16 gennaio 2002 è stata comunicata al presidente della Croce rossa italiana la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli organi dell'ente medesimo in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie che, peraltro, non sono ancora state definite, in quanto il relativo provvedimento è ancora all'esame delle autorità di vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che i consigli dei comitati provinciali agiscono ormai in regime di *prorogatio* (in applicazione della citata legge n. 444) e che quelli dei comitati regionali sono prossimi alla scadenza, come, del resto, quelli del comitato centrale.

La proroga di tali organi, pertanto, è motivata dall'urgenza dovuta alla intervenuta o prossima scadenza del mandato degli organi periferici e degli organi del comitato centrale nonché dalla necessità di assicurare una gestione ordinaria di dette unità una volta decorso il periodo di *prorogatio*, al fine di evitare il pregiudizio che dal commissariamento degli organi in parola deriverebbe alla stessa attività istituzionale dell'associazione italiana della Croce rossa.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, le motivazioni espresse dagli onorevoli Gargagnani e Moroni nelle loro relazioni sono senz'altro da condividere.

Aggiungo soltanto che è opportuno procedere celermente, in considerazione anche delle scadenze fissate dal decreto-legge.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bimbi. Ne ha facoltà.

FRANCA BIMBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo della Margherita intervengo in modo specifico sull'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, per quel che riguarda le disposizioni relative agli ordinamenti didattici universitari. Il collega Burtone interverrà, successivamente, su altri aspetti.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 proroga di un anno il termine entro il quale le università debbono adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi alla nuova disciplina in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (che ha trovato esplicitazione in decreti ministeriali successivi: dal decreto n. 509 del 1999 a quello del 12 aprile 2001, che definiscono le classi di laurea del primo livello e le lauree specialistiche di varie tipologie).

Il secondo comma interviene a chiarire i limiti dell'autonomia universitaria in relazione all'elettorato, attribuendo agli statuti delle università la capacità di disciplinare il solo elettorato attivo e limitando la possibilità, per i professori associati, di ricoprire la carica di direttore di dipartimento al solo caso di indisponibilità di professori di prima fascia.

Infine, il terzo comma proroga la scadenza del CUN, il Consiglio universitario nazionale. Tutti e tre gli interventi toccano gli aspetti essenziali di *governance* dell'autonomia universitaria, che fa riferimento all'articolo 33 della Costituzione. E questo sia per quel che riguarda i singoli atenei sia per quel che riguarda il sistema universitario nel suo complesso.

A nostro avviso, nel complesso di questo articolo, in gran parte, vengono mancati gli obiettivi che sarebbe necessario perseguire, ma confidiamo che, nel corso della discussione in Assemblea, sia la maggioranza che il Governo troveranno soluzioni più adeguate ad alcuni problemi di cui il nostro gruppo si fa portatore.

Rispetto al comma 1 non si vedono ragioni congrue e positive per la proroga dell'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici. È vero che gli adempimenti richiesti sono complessi, è anche vero che, come tutte le riforme, anche questa avrà bisogno di qualche aggiustamento, una volta verificato a regime quali possano essere i controeffetti non desiderati. Tuttavia, il processo di realizzazione dei corsi di laurea di primo livello, già avviato nell'anno accademico 2001-2002, e persino anticipato, in base all'autonomia, da alcuni atenei, come pure la realizzazione *in itinere* dei corsi specialistici, mette in luce la necessità di un'estensione in tutti gli atenei, con una certa celerità, delle riforme degli ordinamenti didattici. Questo soprattutto per non creare disparità nell'utenza o discrasie troppo accentuate tra atenei delle modalità di organizzazione delle nuove offerte formative. Ci potremmo trovare in una situazione di realizzazione a due velocità, con studenti che migrano in maniera incongrua tra sedi diverse, senza essere capaci poi di governare questo processo che diventerebbe di disorganizzazione piuttosto che di organizzazione più funzionale.

Certo, si tratta anche di sperimentare la tenuta del processo che investe tutto il complesso della formazione e della specializzazione — compresi i *master* di primo e secondo livello, ed i dottorati — ma teniamo conto che la tendenza alla contemporaneità dell'avviamento può incidere positivamente anche sugli aspetti motivazionali di studenti, dei docenti, delle famiglie. La contemporaneità appare necessaria per non mettere sotto stress il sistema, per dar modo di confrontare per tempo le difficoltà attuative e per trovare i correttivi *in itinere*. Le università hanno tradizioni differenti, specializzazioni e vo-

cazioni differenti, la contemporaneità della realizzazione della riforma permette di temperare il valore della differenza delle tradizioni e delle specializzazioni con lo sviluppo governato dell'autonomia universitaria e con una certa omogeneità dell'offerta formativa nei suoi criteri organizzativi (non certo nei contenuti).

Il ministero ci informa che, al 31 dicembre 2001, si sono immatricolati per la prima volta circa il 12 per cento in più degli immatricolati nel precedente anno accademico. Questo aumento della domanda, insieme ad altri indicatori, mostra il consenso sociale alla riforma. Le famiglie e gli studenti hanno compreso che essa può essere una opportunità in due sensi: per una durata inferiore degli studi, relativamente all'accesso ad una laurea di primo livello, ma anche perché, se realizzata con una tempistica giusta, essa rende possibile passaggi da lauree di primo livello a specializzazioni, senza essere obbligati, come avviene con il vecchio ordinamento, a restare ancorati ad una scelta magari non vocazionale, fatta in più giovane età.

Certo, un'opportunità è tale se è ben governata, e di certo al buon governo poco giova mantenere troppe rilevanti discontinuità organizzative e troppo diverse fasi di transizione tra le diverse università.

Tutti gli atenei vanno sostenuti nella realizzazione del 3 + 2 con celerità, perciò siamo contrari alla proroga in oggetto, anche se siamo consapevoli che un processo di cambiamento di tale portata non si realizza senza adeguate motivazioni di tutto il corpo docente, a partire dalla previsione della sua partecipazione alle responsabilità di governo dell'ateneo. Per questo motivo, non ci sembra congrua la proposta del comma 2 che indica l'intenzione di « salvare » gli statuti delle università che hanno dato buona prova di sé nella sperimentazione dell'autonomia.

Dalla legge n. 168 del 1989 al decreto legislativo n. 120 del 1995, l'autonomia universitaria si è incentrata anche nella funzione statutaria, un punto di partenza rilevante in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione che ha permesso di

ridisegnare, con percorsi differenziati tra gli atenei, il senso di una comunità di ricerca e di insegnamento, senza il quale nessuna attuazione di nuovi ordinamenti può davvero realizzarsi. Tuttavia, mentre gli atenei procedevano a definire gli statuti e, di seguito, i regolamenti di ateneo, con un contenzioso amministrativo reiterato, cui per la verità il Ministero non offriva grandi sponde (questo è importante e spero vivamente che anche l'attuale Governo vada nel senso del sostegno dell'autonomia degli atenei) si tentava, con qualche successo da parte della giustizia amministrativa, di contrastare le decisioni relative ai criteri dell'elettorato alle cariche accademiche ed alla composizione degli organi collegiali, utilizzando un collegamento rigido tra lo stato giuridico dei docenti e le loro capacità in ordine all'assunzione di responsabilità di governo degli atenei.

Proprio il dispiegarsi dell'autonomia universitaria permetteva, allo stesso tempo, la nascita e lo sviluppo di nuove forme organizzative per la didattica e per la ricerca e rendeva necessaria una più ampia assunzione di responsabilità ed una maggiore collegialità nelle decisioni, come pure procedure di *governance* più complesse. In questo contesto, nell'urgenza di conferire più ampia autonomia statutaria agli atenei, e di assicurare il riconoscimento di una configurazione non strumentalmente gerarchica delle distinzioni tra fasce di docenza, credo occorra non misconoscere l'esperienza di molti atenei in cui molti professori associati e anche ricercatori hanno assunto, con volontà di tutte le componenti universitarie, responsabilità nella direzione dei dipartimenti o di master.

La norma « salvastatuti » proposta dal Governo non basta: per « salvare » gli statuti occorre riconoscere, fino in fondo, che l'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e la partecipazione agli organi collegiali di tutte le componenti della comunità universitaria, deve esser disciplinato dagli statuti universitari, certamente,

ispirandosi ai criteri di individuazione delle responsabilità ed efficienza dei servizi che la legge richiede.

Noi speriamo, da questo punto di vista, che il Governo, sentendo tutte le componenti universitarie ed anche i responsabili di sistema (mi riferisco alla CRUI) vada in una direzione più coraggiosa anche interpretando l'articolo 16, comma 4, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989 n. 168, nel senso di disarticolare lo stato giuridico dalla definizione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e della composizione degli organi collegiali. Quanto al comma 3, date le premesse sin qui svolte, appare ragionevole che il Governo e la Commissione abbiano proposto di prorogare il CUN che, in questo momento, è un organismo consultivo del Governo, in particolare per la riforma universitaria, ma è anche un organismo elettivo rappresentativo di tutte le componenti universitarie. È importante che esso accompagni la riforma universitaria. Occorre una qualche proroga, forse occorre anche pensare ad uno snellimento, in prospettiva, delle procedure e delle funzioni del CUN, e tuttavia il nostro giudizio rispetto alla proroga dello stesso è legato alle riflessioni che già abbiamo svolto, negative rispetto al rinvio della riforma degli ordinamenti didattici. Inoltre, rivolgiamo una raccomandazione al Governo, perché trovi una migliore formulazione del principio « salva-statuti » che, così com'è scritto, non salva gli statuti, ma resta al di sotto di quelle che sono le scelte di *governance* di gran parte delle università italiane, che, non dimentichiamo, sono state compiute a costo zero per permettere di governare meglio il processo di cambiamento, dalla legge n. 382 del 1980 in avanti.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Tocci, iscritto a parlare. Si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in premessa voglio dire che nutriamo